RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI UN NUOVO CAROVIVERI AI PENSIONATI CIVILI E MILITARI

Art. 4

Con decreto del ministro del tesoro saranno inscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro i fondi necessari per la esecuzione dell'art. 1 della presente legge.

I fondi riguardanti i maestri, o le loro vedove e orfani, saranno stanziati a titolo di rimborso al Monte pensioni per gli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari.

Le spese necessarie per la esecuzione della presente legge, nei rapporti dei pensionati e delle vedove, orfani e genitori di che all'art. 2, saranno a carico del fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato.

Versione in vigore dal 14 gennaio 1921, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Relativa alla concessione di un nuovo caroviveri ai pensionati civili e militari
Estremi	Legge 26 dicembre 1920, n. 1827
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1920

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/relativa-alla-concessione-di-un-nuovo-caroviveri-ai-pensionati-civili/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it